



Comune di Sestriere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno, del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta PUBBLICA di CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
al momento della trattazione del presente argomento			
MARIN VALTER	Sindaco		P
PONCET GIOVANNI CESARE	Consigliere		P
CANTELE MAURIZIO	Consigliere		P
RUSTICHELLI FRANCESCO	Consigliere		P
VOYRON LUIGI	Consigliere		P
AVARO IVANA	Consigliere		P
LANTELME CHARRET STEFANO	Consigliere		P
FORNARA ELISA	Consigliere		P
PONS VANDA	Consigliere		P
COLARELLI ANDREA MARIA	Consigliere		P
LANTELME PIERLUIGI	Consigliere		P
SIBILLE GABRIELLA	Consigliere		P
PALEARDI ALBERTO	Consigliere		P
Totale		13	0

Assume la presidenza il Signor VALTER MARIN in qualità di SINDACO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. DIEGO JOANNAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 728-bis (Disciplina Generale componenti IMU - TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei

soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'*articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998* alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.)

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 così come coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA la Risoluzione n. 45/E/2014 del 24 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate con oggetto la "Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa rifiuti TARI e della tariffa – articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ;

VISTA la deliberazione in data odierna del C.C. con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che il consiglio comunale è stato sospeso dalle ore 22.26 alle ore 22.30 ai fini dell'illustrazione delle aliquote TARI da parte della D.ssa Silvia PRATO, responsabile area tributi,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 13	
VOTANTI	N° 9	
ASTENUTI	N° 4	COLARELLI A.M., LANTELME P., SIBILLE G.A. e PALEARDI A.
VOTI FAVOREVOLI	N° 9	
VOTI CONTRARI	N° =	

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 sub A ;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto sub B e la Relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe Tari ;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 13	
VOTANTI	N° 10	
ASTENUTI	N° 4	COLARELLI A.M., LANTELME P., SIBILLE G.A. e PALEARDI A.
VOTI FAVOREVOLI	N° 9	
VOTI CONTRARI	N° =	

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to VALTER MARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DIEGO JOANNAS

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestriere, li _____

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
CRISTINA SASU

Copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sestriere per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ in
conformità all'art. 124 , 1° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267

Sestriere, li _____ .

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
F.to CRISTINA SASU

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267.)

Sestriere, li _____

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
F.to CRISTINA SASU

COMUNE DI SESTRIERE

**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA METODOLOGIA
UTILIZZATA PER LA DEFINIZIONE DELLA TARI DI CUI
ALL'ART.1 DELLA LEGGE N.147/2013 e s.m.i.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014

PREMESSA

L'articolo 1 della Legge n.147/13 al comma 704 dispone l'abrogazione dell'art.14 della Legge 214/2011. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 639 dell'art.1 della Legge 147/2013 definisce quindi l'istituzione in tutti i Comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti, a copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (di seguito definita TARI), svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

La tariffa prevista dalla Legge n.147/13 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/07/1999 n.158 (metodo normalizzato) ed è dunque composta da "una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 1 comma 651 L. n.147/13, formulazione già presente all'art. 3 comma 2 del DPR n.158/99). Nella presente relazione ne vengono illustrati i principali passaggi.

1. Linee guida dell'attuale metodo tariffario

L'art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone "il metodo normalizzato" per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. n.158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), attengono al Piano Finanziario elaborato dal Gestore del Servizio CADOS e successivamente approvato dal Comune che verrà di seguito illustrato.

Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie.

2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche

Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a *ripartire* i costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel

metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal Piano, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

Tab. 1 – Quadripartizione dei costi

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd

Le **utenze domestiche** sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o accessori.

Le **utenze non domestiche** riguardano tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. n. 158/1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e *produttive* in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n.138/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Le **utenze domestiche** sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. n.158/1999);

Le **utenze non domestiche** sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, come indicato nelle Linee guida del Ministero delle Finanze – Direzione federalismo fiscale, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello se si presenta sul territorio dell'ente tale necessità.

A questo proposito per il Comune di Sestriere è stata introdotta la categoria n.22, che riprende la descrizione, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività, della categoria n.3 prevista per i Comuni con più di 5.000 abitanti e decritta come : Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. In questa categoria verranno abbinati i mq dei locali magazzino-autorimesse delle attività che operano sul territorio comunale con i coefficienti che sono oggetto di delibera tariffaria.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art.4, comma 2, D.P.R. n.158/1999, secondo "*criteri razionali*" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche. Il riferimento a "*criteri razionali*" implica:

- a) la necessità di *esplicitare* il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

3. DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Quf1 (Euro/mq) per la superficie

dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i ka fissati nella tabella 1° dell'Allegato del D.P.R. n. 158/1999.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti prodotta da ciascuna utenza, il D.P.R. n.158/1999 stabilisce che, qualora gli Enti locali abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale dei singoli apporti di rifiuti, utilizzino questi dati sperimentali per la definizione dei coefficienti Kb in sostituzione di quelli di cui alla Tabella 2 dell'Allegato al Decreto stesso.

Il Comune di Sestriere non disponendo di dati relativi a pesatura, sui diversi tipi di nuclei familiari, ha applicato i coefficienti Kb del D.P.R. n.158/1999 in modo indifferenziato con coefficiente medio, applicando il numero di occupanti previsto dal Regolamento IUC.

La quota variabile della tariffa per tipologia di utenza domestica è calcolata mediante il prodotto della quota unitaria Quv2 per il costo unitario Cu (Euro/Kg) corretta per il coefficiente di adattamento Kb .

Nella tabella 2 sono riportati i Ka e i Kb del metodo normalizzato.

Tab.2 - CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Cat.	Descrizione	Ka D.p.r. n.158/1999	Kb
1	Domestiche un componente	0,84	0,80
2	Domestiche due componenti	0,98	1,60
3	Domestiche tre componenti	1,08	2,05
4	Domestiche quattro componenti	1,16	2,60
5	Domestiche cinque componenti	1,24	3,25
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	3,75

Per i locali accessori di superfici domestiche, quali cantine, magazzini, box, posti auto coperti ... si è scelto di applicare il coefficiente parte fissa Ka di un occupante, a prescindere dal numero di occupanti presenti nell'abitazione, in quanto i locali accessori delle abitazioni, presenti nel territorio comunale hanno un utilizzo dato dalla destinazione stessa del locale come bene accessorio dell'abitazione e la quantità di rifiuti in esso prodotto prescinde dal numero effettivo di occupanti presenti in esse.

4. DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI PRODUZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Assegnazione delle utenze alle categorie non domestiche

In generale, l'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR n.158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative alle attività non economiche.

Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si è tenuto conto dell'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

2. Scelta degli indici kc e kd delle utenze non domestiche

Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto segue:

- le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie delle utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri occupati dall'attività.

- il Metodo normalizzato all'art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo;

il Comune di Claviere, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all'interno del valore minimo e massimo previsto dalla norma cercando di contenere per tutte le categorie gli aumenti tariffari.

Si precisa che le categorie di seguito elencate sono quelle indicate dal D.P.R. n.158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti a cui è stata inserita la categoria per autorimesse e locali magazzini senza vendita. In questa categoria sono stati inseriti i magazzini , box , cantine accessori di attività che sono distinti dai locali principali .

Nella tabella n.3 seguente si riportano dunque i coefficienti kc e kd utilizzati nella simulazione tariffaria.

Tab. n. 3 - *Categorie tariffarie delle utenze non domestiche e rispettivi Kc e Kd utilizzati per la determinazione delle tariffe*

Cat.	Descrizione	Kc	Kd
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	4,20
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,80	6,55
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,63	5,20
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43	3,55
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	10,93
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,91	7,49
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,19
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,13	9,30
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,58	4,78
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,11	9,12
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	12,45
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,04	8,50
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,16	9,48
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	7,50
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	8,92
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,	4,84	39,67

	PIZZERIE, PUB		
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	29,82
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,38	19,55
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,41
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	49,72
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,64	13,45
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	4,90

5. DEFINIZIONE DEI COSTI INSERITI NEL PIANO FINANZIARIO

La redazione del PEF è autonoma rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se a questi vi si conforma. Infatti si impone necessariamente il rispetto dei principi fondamentali di *chiarezza, verità e correttezza, inerenza* per il fatto che il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all'applicazione della tariffa all'utenza e non ad altri scopi e *competenza*, principio in forza del quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale.

L'art.2, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio ribadito dal comma 654, dell'art.1, della Legge 147/2013 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il piano finanziario 2014 analizza, ai sensi del DPR n. 158/99, le macrovoci di costo relative al Servizio rifiuti come: Costi operativi di gestione – Costi comuni – Costi d'uso del capitale suddivisi in ulteriori voci come segue:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	COSTI COMUNI	COSTI D'USO CAPITALE
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)	costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

- **COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:** dedotti dalle singole voci di costo in cui è articolato il corrispettivo costo del CADOS stimato per il 2014 dal vigente contratto di servizio con il Comune di Sestriere e che, in particolare, riguardano i servizi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, le raccolte indifferenziate, le raccolte differenziate, i servizi di igiene del suolo (lavaggio contenitori, spazzamento e altri servizi). Il totale dei costi di igiene urbana così specificati è soggetto all'I.V.A., pari al 10% (con sola esclusione dei contributi consortili e Ato-Trm di € 5.992,20);

Nell'elaborazione del Piano finanziario Tari 2014, da parte del gestore CADOS, sono poi stati inseriti i costi sotto elencati con importi indicati dal Comune di Sestriere e attinenti il Servizio :

- COSTI COMUNI :

- COSTI AMMINISTRATIVI (CARC): relativi alle attività di accertamento, riscossione e contenzioso della Tari svolti dall'Ufficio Tributi del Comune di Sestriere e comprensivi anche del costo per il servizio di spedizione delle bollette del tributo effettuata direttamente dal Comune per € 7.000,00.
- COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) :
 - relativi al costo personale comunale impiegato, comprensivo sia del costo del personale impiegato in ufficio sia del personale occupato nell'attività di spazzamento strade e pulizia per € 169.755,19;

- COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK): estrapolati dai corrispettivi CADOS per € 71.181,58.

Tabella n. 4 - Ripartizione dei costi e calcolo della tariffa

Costi raggruppati per titolo principale	Costi scorporati	Ammontare Iva inclusa
CG		€ 303.912,26
CGIND		
	CSL	€ 54.783,80
	CRT	€ 133.067,05
	CTS	€ 116.061,41
	AC	€ 0
CGD		€ 236.325,52
	CRD	€ 232.327,07
	CTR	€ 3.998,45
	Ricavi differenziata	€ - 24.703,58
CC		€ 182.747,39
	CARC	€ 7.000,00
	CGG	€ 169.755,19
	CCD	€ 5.992,20
CK		€ 71.181,58
TOTALE CG+CGD+CC+CK		€ 794.166,76

Si evidenzia che nel calcolo del costo del servizio, sono stati scalati, € 24.703,58 come riduzione del costo per la raccolta differenziata. Detto importo non può essere suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche, in quanto non si dispone di strumenti di suddivisione e pesatura, tra le due categoria di utenze.

Tabella 5. – Ripartizione dei costi fissi e variabili

	Ammontare	%
TARIFFA FISSA	€ 308.712,77	39%
TARIFFA VARIABILE	€ 485.453,98	61%
TOTALE	€ 794.166,75	100 %

VOCI DI COSTO	Ammontare	%
CSL	54.783,80	18%

CARC	7.000,00	2%
CGG	169.755,19	55%
CCD	5.992,20	2%
AC	==	-
CK	71.181,58	23%
TARIFFA FISSA	€ 308.712,77	100%

VOCI DI COSTO	Ammontare	%
CRT	133.067,05	27%
CTS	116.061,41	24%
CRD	232.327,07	48%
CTR	3.998,45	1%
TARIFFA VARIABILE	€ 485.453,98	100%

6. SIMULAZIONE TARIFFARIE

Sulla base dei dati sopra indicati, prima della simulazione delle tariffe occorre individuare il totale dei mq suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Tabella n. 6 - Ripartizione metratura tra utenza domestiche e utenze non domestiche

	NUMERO	MQ	% SUL TOTALE METRATURA	% SUL TOTALE METRATURA
TOTALE SUPERFICI DOMESTICHE CON PERTINENZE	8.738	289.400	Escludendo i locali accessori-pertinenziali 57%	63%
TOTALE SUPERFICI NON DOMESTICHE	333	168.723	43%	37%
TOTALE	9.071	458.123	100%	100%

Nella tabella n.6 sono state indicate le metrature delle utenze domestiche con e senza i locali accessori - pertinenziali (box, magazzini...) e le superfici tassabili delle utenze non domestiche. Il parametro utilizzato, nel metodo normalizzato, per il calcolo della tariffa parte fissa è dato proprio della superficie tassabile e la suddivisione sopra indicata, trova applicazione nella divisione dei quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti con dati a consuntivo riferiti all'anno 2013 e presi come riferimento per l'anno 2014 e indicati nella tabella n.7.

Tabella n. 7 – Indicazione quantitativi rifiuti

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	1.809.464	100
UTENZE NON DOMESTICHE	842.952	46,59%
UTENZE DOMESTICHE	966.512	53,41%

Sulla base di quanto sopra esposto, vista la suddivisione di costi tra utenze domestiche e non domestiche, l'applicazione dei coefficienti medi per la tariffa parte variabile, come indicati nel D.P.R. 158/1999, nella tabella n. 8 vengono elencate le tariffe così determinate per le categorie delle utenze domestiche .

Tabella 8 – tariffa utenze domestiche individuate con la simulazione tariffaria

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €
1	Domestiche un componente	0,620531	27,75
2	Domestiche due componenti	0,723953	27,75
3	Domestiche tre componenti	0,797826	23,70
4	Domestiche quattro componenti	0,856924	22,55
5	Domestiche cinque componenti	0,916022	22,55
6 o più	Domestiche sei o più componenti	0,960346	21,68

Le simulazioni tariffarie per le utenze non domestiche sono state effettuate utilizzando le formule del D.P.R. 158/1999 e le tariffe sono state determinate mediante l'utilizzo dei Kc e Kd determinati come indicati nei paragrafi precedenti. Nella Tabella n. 9 sono riportate le tariffe parte fissa e le tariffe relative alla parte variabile e la tariffa totale per le utenze non domestiche.

Tabella n. 9 - tariffa utenze non domestiche individuate con la simulazione tariffaria

Cat.	Descrizione	Quota fissa €/mq	Quv*kd	Tariffa totale
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,264269	0,547675	0,811945
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,414540	0,854112	1,268653
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,326451	0,678074	1,004525
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,222815	0,462916	0,685731
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,689173	1,425259	2,114433
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,471540	0,976687	1,448227
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,518175	1,067967	1,586142
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,585538	1,212709	1,798248
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,300542	0,623307	0,923848
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,575175	1,189238	1,764412
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,787627	1,623466	2,411092
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,538903	1,108390	1,647293
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,601084	1,236181	1,837265

14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,471540	0,977991	1,449531
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,564811	1,163158	1,727969
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,507969	5,172922	7,680892
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,886159	3,888494	5,774653
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,233258	2,549298	3,782555
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,352438	2,791839	4,144277
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3,140143	6,483431	9,623574
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,849808	1,753865	2,603672
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,264269	0,638954	0,903224

7. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi del Regolamento per l'applicazione della Tari che verrà deliberato dal Comune di Sestriere, si riportano nei punti seguenti le percentuali di riduzione tariffarie utilizzate in simulazione tariffaria e riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche :

1. UTENZE DOMESTICHE

- **Riduzione "distanza cassonetto" oltre i 1201 metri 60%** : si applica, per la parte fissa e variabile, alle utenze poste a una distanza che eccede i 1200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica .
- **Riduzione del 70% frazioni montane servite solo per alcuni mesi all'anno:** si applica alle utenze domestiche site nelle frazioni montane in cui i punti di conferimento vengono posizionati solo, per alcuni mesi all'anno. Solo per i mesi in cui non viene effettuato il servizio, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, con riduzione al 70 %. Per il restante periodo, in cui si effettua il servizio, si applica la tariffa senza riduzioni.
- **Riduzione del 70% frazioni montane non servite :** si applica alle utenze situate in zone montane in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30%, quindi con riduzione del 70%.

2. UTENZE NON DOMESTICHE

- **Riduzione "distanza cassonetto" oltre i 1201 metri 60%** : si applica, per la parte fissa e variabile, alle utenze poste a una distanza che eccede i 1200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica .
- **Riduzione del 70% frazioni montane servite solo per alcuni mesi all'anno:** si applica alle utenze non domestiche site nelle frazioni montane in cui i punti di conferimento vengono posizionati solo, per alcuni mesi all'anno. Solo per i mesi in cui non viene effettuato il servizio, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, con riduzione al 70 %. Per il restante periodo, in cui si effettua il servizio, si applica la tariffa senza riduzioni.
- **Riduzione del 70% frazioni montane non servite :** si applica alle utenze situate in zone montane in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30%, quindi con riduzione del 70%.
- **Riduzione per "avvio al recupero":** La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, ed è determinata riportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza, individuata secondo i coefficienti Kd approvati dall'Amministrazione comunale.

La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 20% nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 80% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.